DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 1980

che adotta un programma di ricerca e d'insegnamento (1980 - 1984) per la Comunità europea dell'energia atomica nel settore della biologia-protezione sanitaria (programma radioprotezione)

(80/342/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione ([1]), presentata previa consultazione del comitato scientifico e tecnico,

visto il parere del Parlamento europeo ([2]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([3]),

considerando che rientra nell'interesse della Comunità completare, ampliare e approfondire le conoscenze necessarie alla valutazione obiettiva degli effetti e dei pericoli delle radiazioni ionizzanti al fine di garantire una protezione adeguata dell'uomo e dell'ambiente ;

considerando che la collaborazione scientifica, lo scambio di informazioni e la mobilità o l'avvicendamento degli scienziati nella Comunità sono necessari ai fini della radioprotezione ;

considerando che i progressi conseguiti nel campo delle conoscenze, le nuove concezioni nel settore della radioprotezione e la necessità di migliorare la gestione rendono indispensabile sostituire il programma (1976 - 1980) in corso con un nuovo programma (1980 - 1984), prevedendo che il 1980 sia un anno comune ai due programmi ; che è pertanto necessario abrogare la decisione 76/309/Euratom ([4]) ;

considerando che, in seguito a tale abrogazione, rimarrà disponibile un importo dell'ordine di 10 milioni di UCE assegnati al precedente programma ; che è opportuno assegnare tale importo al nuovo programma ; che la determinazione dell'importo massimo dell'impegno finanziario necessario per l'esecuzione del nuovo programma deve tener conto di detta assegnazione ;

considerando che le ricerche oggetto della presente decisione rappresentano un mezzo adeguato per proseguire l'azione e che pertanto è interesse comune adottare un programma pluriennale nel settore della radioprotezione,

([1]) GU n. C 102 del 24. 4. 1979, pag. 4.
([2]) GU n. C 34 dell'11. 2. 1980, pag. 101.
([3]) GU n. C 297 del 28. 11. 1979, pag. 19.
([4]) GU n. L 74 del 20. 3. 1976, pag. 32.

DECIDE :

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1980 è adottato, per un periodo di cinque anni, un programma di ricerca e di insegnamento in materia di radioprotezione, qual è definito nell'allegato.

Articolo 2

L'importo massimo degli impegni di spesa e il massimo dell'organico necessari per la realizzazione del programma sono fissati rispettivamente a 59 milioni di unità di conto europee, compresi gli importi di cui all'articolo 5, secondo comma, e a 64 persone.

L'unità di conto europea è quella definita nell'articolo 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ([5]).

Articolo 3

La Commissione esercita un controllo permanente sull'esecuzione del programma allo scopo di verificare l'efficacia del coordinamento e determinare se l'evoluzione della situazione o gli eventuali risultati imprevisti delle ricerche rendono necessario adeguare il programma. A tal fine la Commissione riferirà al Consiglio e al Parlamento europeo al termine del terzo anno del programma e proporrà, se del caso, gli adattamenti necessari. Tali adattamenti possono condurre ad una revisione del programma nel corso del quarto anno secondo le procedure appropriate e previa consultazione del comitato consultivo in materia di gestione del programma.

Articolo 4

La Commissione è assistita dal comitato consultivo in materia di gestione del programma « Radioprotezione », le cui competenze e la cui composizione

([5]) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

sono state fissate nella risoluzione del Consiglio del 18 luglio 1977 relativa ai comitati consultivi in materia di gestione dei programmi di ricerca (1).

Articolo 5

La decisione 76/309/Euratom è abrogata con effetto dal 1° gennaio 1980.

Per l'esecuzione del presente programma potranno tuttavia essere utilizzati gli importi iscritti nelle voci corrispondenti dei bilanci 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980 che, al 1° gennaio 1980, non sono ancora impegnati, ovvero sono impegnati ma non ancora liquidati.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. RUFFINI

(1) GU n. C 192 dell'11. 8. 1977, pag. 1.

ALLEGATO

PROGRAMMA RADIOPROTEZIONE

(azione indiretta)

Lo scopo del programma è di ampliare le conoscenze nel campo della protezione dalle radiazioni attraverso uno sforzo di cooperazione europea, tenendo conto dei problemi particolari e delle capacità esistenti in Europa. Esso serve ad ottenere una conoscenza e un controllo adeguati dei rischi da radiazioni, con due obiettivi principali :

— migliorare le conoscenze scientifiche e tecniche per aggiornare le norme di base per la protezione sanitaria del pubblico in generale e dei lavoratori dai rischi delle radiazioni ionizzanti ;

— valutare le conseguenze biologiche ed ecologiche delle attività nucleari e dell'impiego dell'energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti per garantire una protezione adeguata dell'uomo e dell'ambiente nei casi in cui sono esposti a danni inammissibili.

Il programma sarà composto da sei settori principali :

— dosimetria delle radiazioni e sua interpretazione ;

— comportamento e controllo dei radionuclidi nell'ambiente ;

— effetti somatici a breve scadenza delle radiazioni ionizzanti ;

— effetti somatici a lunga scadenza delle radiazioni ionizzanti ;

— effetti genetici delle radiazioni ionizzanti ;

— valutazione dei rischi da radiazioni.

Le attività saranno svolte soprattutto in base a contratti di ricerca e, in parte, dal gruppo « biologia » della Commissione, che si trova nello stabilimento di Ispra.